

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori	248
Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di contrasto del fondamentalismo religioso. C. 2562 Kelany (<i>Esame e rinvio</i>)	249
DL 196/2025: Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2026. C. 2751 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	253
ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate</i>)	256
Modifica della legge 22 novembre 1988, n. 517, di approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e le Assemblee di Dio in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 2370 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	255
Modifica della legge 5 ottobre 1993, n. 409, di approvazione della modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 2605 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	255
COMITATO DEI NOVE:	
Istituzione del Giorno del ricordo dei piccoli martiri della strage di Gorla e delle piccole vittime di tutte le guerre. Emendamenti C. 1579-A	255
Disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni. Emendamenti C. 2511-A	255
Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi. Emendamenti C. 2336 e abb.-A	255

SEDE REFERENTE

Martedì 27 gennaio 2026. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO.

La seduta comincia alle 13.35.

Sull'ordine dei lavori.

Sara KELANY (FDI) chiede l'anticipazione dell'esame del provvedimento C. 2562, di cui è relatrice, recante modifiche al

codice penale e altre disposizioni in materia di contrasto del fondamentalismo religioso, in quanto a breve dovrà assentarsi in vista dell'imminente seduta della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, di cui è componente.

Nazario PAGANO, *presidente*, in assenza di obiezioni, accede alla richiesta avanzata dall'onorevole Kelany.

Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di contrasto del fondamentalismo religioso.**C. 2562 Kelany.***(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Sara KELANY (FDI), *relatrice*, nel rinviare alla documentazione degli uffici della Camera per una disamina più approfondita dei contenuti delle disposizioni recate dalla proposta di legge, rileva preliminarmente che questa si compone di 5 articoli.

In particolare, l'articolo 1 reca disposizioni in materia di finanziamento per la realizzazione di edifici di culto e attrezzature religiose da parte di enti, associazioni, società e comunità, le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all'esercizio del culto o alla professione religiosa di confessioni che non abbiano stipulato il concordato di cui all'articolo 7 della Costituzione o le intese con lo Stato di cui all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

Al riguardo, ricorda che, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, della Costituzione, lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. Ai sensi del secondo comma, i loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi; le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale. Ricorda, altresì, che la legge 25 marzo 1985, n. 121, ha ratificato e reso esecutivo l'Accordo di revisione del Concordato lateranense, sottoscritto il 18 febbraio 1984 a Villa Madama.

Rammenta, inoltre, che, ai sensi del secondo comma dell'articolo 8 della Costituzione, le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano, e che, ai sensi del terzo comma del medesimo articolo, i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 della proposta in esame, al fine di prevenire il finanziamento di attività terroristiche, gli enti che intendano realizzare edifici di culto e attrezzature religiose sono tenuti a redigere i bilanci non in forma semplificata e a depositarli, ai fini della loro pubblicità, presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il luogo in cui è situata la relativa sede.

Il comma 2 definisce la nozione di attrezzature religiose ai fini della proposta di legge in esame, all'interno della quale rientrano: gli immobili destinati al culto, anche se articolati in più edifici, compresa l'area destinata a sagrato (lettera *a*); gli immobili destinati all'abitazione dei ministri del culto e del personale di servizio nonché ad attività di formazione religiosa (lettera *b*); gli immobili adibiti, nell'ambito dell'esercizio del ministero pastorale, ad attività educative, culturali, sociali, ricreative e di ristoro, compresi gli immobili e le attrezzature fisse destinati alle attività di congregazione e similari che non abbiano fini di lucro (lettera *c*); gli immobili destinati a sede dei soggetti di cui al comma 1, quali le sale di preghiera, le scuole di religione o i centri culturali (lettera *d*).

Il comma 3 circoscrive il perimetro dei soggetti che possono erogare finanziamenti in favore degli enti di cui al comma 1 per la realizzazione degli edifici di culto e delle attrezzature religiose. Nel dettaglio, i finanziamenti possono provenire solo da soggetti terzi che, nello svolgimento della propria attività, dimostrino di non minacciare la sicurezza dello Stato.

Il comma 4 individua nella figura del prefetto il soggetto competente ad accertare la liceità dei fini e delle attività svolte dai soggetti terzi finanziatori. Tale attività di accertamento può essere svolta dal prefetto anche mediante richieste documentali e attività istruttorie da definire attraverso appositi decreti.

Il comma 5 punisce con la multa da euro 1.000 a euro 10.000 chiunque accetti donazioni o finanziamenti in denaro o altre utilità da soggetti che non rispettano i requisiti prescritti dalla proposta di legge.

A norma del comma 6, la condotta delineata dal comma 5 non costituisce reato qualora le donazioni o i finanziamenti non eccedano il valore complessivo di euro 500 per anno.

Il comma 7, invece, introduce una circostanza aggravante ad effetto comune (dunque, con aumento della pena fino a un terzo) qualora il reato predetto sia commesso al fine di sostenere enti religiosi ovvero persone fisiche o giuridiche attive nella propaganda di principi che contrastano con la tutela delle libertà fondamentali e della sicurezza dello Stato.

L'articolo 2, comma 1, prevede, per le confessioni religiose che non hanno stipulato il concordato di cui all'articolo 7 della Costituzione o le intese di cui all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, l'obbligo di fornire una serie di informazioni al Ministero dell'interno, riguardanti gli eventuali finanziamenti ricevuti dall'estero. In particolare, le confessioni che beneficiano, direttamente o indirettamente, di risorse o finanziamenti erogati, in natura o in denaro, da uno Stato estero, da una persona giuridica straniera ovvero da una persona fisica residente all'estero debbono darne comunicazione, per il tramite del proprio ministro di culto, al predetto Dicastero.

Il comma 2 individua le risorse che formano oggetto di comunicazione: i conferimenti di capitale (lettera *a*); i prestiti (lettera *b*); le sovvenzioni (lettera *c*); le donazioni (lettera *d*); le sponsorizzazioni (lettera *e*); gli apporti in manodopera (lettera *f*); i depositi (lettera *g*); i titoli di debito (lettera *h*); le cessioni di credito (lettera *i*); le contribuzioni volontarie realizzate con o senza un intermediario finanziario ovvero un istituto di credito (lettera *l*).

Il comma 3 individua le categorie di soggetti beneficiari dei finanziamenti in relazione a i quali sussiste il predetto obbligo di comunicazione, che riguarda i finanziamenti che sono apportati: direttamente all'associazione beneficiaria (lettera *a*); a tutte le associazioni o a tutte le società sotto il controllo esclusivo o il controllo congiunto o l'influenza dell'associazione beneficiaria (lettera *b*); a tutti gli enti strutturati o organizzati con modalità tali per cui le

proprie attività siano di fatto esercitate per conto dell'associazione beneficiaria (lettera *c*); alle associazioni, alle società o agli enti di cui alle lettere *b*) o *c*) per il tramite di una persona giuridica ovvero di un fiduciario sotto l'esclusivo controllo o il controllo congiunto o l'influenza di uno Stato estero o di una persona giuridica straniera (lettera *d*). Ritiene opportuno richiamare al riguardo la risoluzione n. 2237 del 2018 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, che ha invitato i Paesi membri a regolamentare i finanziamenti esteri all'Islam in Europa per prevenire la radicalizzazione e l'islamofobia. Ricorda, altresì, che nel nostro ordinamento è già previsto, all'articolo 1 del decreto-legge n. 167 del 1990, l'obbligo per gli intermediari finanziari di comunicare all'Agenzia delle entrate i dati analitici dei trasferimenti da o verso l'estero, di importo pari o superiore a euro 5.000, effettuati, anche attraverso movimentazione di conti, con i mezzi di pagamento indicati nell'articolo 1, comma 2, lettera *s*), del decreto legislativo n. 231 del 2007 (assegni bancari e postali, assegni circolari e altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, vaglia postali, ordini di accreditamento o di pagamento, carte di credito e altre carte di pagamento, polizze assicurative trasferibili, polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi), eseguiti per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate.

L'articolo 3 apporta talune modifiche al codice penale in materia di tutela della libertà personale in relazione al contrasto dei matrimoni forzati.

In particolare, il comma 1, lettera *a*), modifica l'articolo 558-*bis*, recante il delitto di costrizione o induzione al matrimonio.

Ritiene opportuno, a questo proposito, richiamare il testo vigente dell'articolo 558-*bis* del codice penale, introdotto dall'articolo 7 della legge n. 69 del 2019 (cosiddetto « codice rosso »). Il primo comma punisce con la reclusione da 1 a 5 anni chiunque, con violenza o minaccia, costringa una per-

sona a contrarre matrimonio o unione civile. La medesima pena si applica, ai sensi del secondo comma, a chiunque, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorità derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile. È prevista, poi, dal terzo comma una circostanza aggravante ad effetto comune (aumento della pena fino a un terzo) nel caso la persona offesa dal reato sia un minore di 18 anni, mentre al quarto comma è prevista una circostanza aggravante ad effetto speciale (reclusione da 2 a 7 anni) nel caso in cui la persona offesa sia un minore di 14 anni. Il quinto comma prevede che le disposizioni dell'articolo si applicano anche quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia.

La novella recata dalla proposta di legge all'esame della Commissione interviene sull'articolo 558-*bis* del codice penale prevedendo, in primo luogo, che la condotta risulta integrata anche quando la costrizione a contrarre matrimonio avviene facendo leva su precetti religiosi. Viene, inoltre, inasprita la pena, prevedendo la reclusione da 2 a 7 anni, anziché da 1 a 5 anni (lettera *a*), numero 1). Conseguentemente viene inasprita la pena anche nell'ipotesi aggravata di cui al quarto comma (commissione del reato in danno di un minore di anni 14), prevedendo la reclusione da 3 a 10 anni anziché da 2 a 7 anni (lettera *a*), numero 2).

Il comma 1, lettera *b*), introduce nel codice penale i nuovi articoli 609-*bis*.1 e 609-*bis*.2 recanti, rispettivamente, i reati di esame per accertare la verginità e di rilascio di certificato di verginità.

Nello specifico, l'articolo 609-*bis*.1 punisce al primo comma con la reclusione da 2 a 5 anni chiunque effettui un esame obiettivo per accertare la verginità di una persona ovvero costringa una persona, con violenza o minaccia, a sottoporsi a un esame

obiettivo per accertarne la verginità. Il secondo comma prevede una causa di non punibilità che ricorre quando il fatto è commesso da un esercente una professione sanitaria per ragioni sanitarie.

Al riguardo, ritiene opportuno richiamare un documento pubblicato dall'Organizzazione mondiale della sanità nel 2018, nel quale si legge che il *virginity testing* è un'ispezione dei genitali femminili finalizzata a determinare se una donna o una ragazza abbia avuto rapporti vaginali, e che tale pratica, priva peraltro di alcun fondamento scientifico, costituisce una violazione dei diritti umani della vittima ed è associata a conseguenze sia immediate sia a lungo termine, dannose per il suo benessere fisico, psicologico e sociale. L'articolo 609-*bis*.2, invece, dispone che, fatti salvi gli obblighi di legge, l'esercente una professione sanitaria che rilascia un certificato al fine di attestare la verginità di una persona è punito con la reclusione da 1 a 5 anni.

Il comma 1, lettera *c*), reca modifiche all'articolo 609-*ter* del codice penale, che disciplina le circostanze aggravanti del reato di violenza sessuale di cui all'articolo 609-*bis*.

In primo luogo, viene modificato il primo comma del citato articolo 609-*ter*, prevedendo che le circostanze aggravanti ivi previste per il delitto di violenza sessuale trovino applicazione anche per i nuovi delitti di esame per accertare la verginità e di rilascio di certificato di verginità.

Allo stesso modo, vengono estese ai nuovi delitti le aggravanti di cui al secondo comma del medesimo articolo 609-*ter* del codice penale. Pertanto, se il fatto è commesso in danno di minore di anni 14, la pena è aumentata della metà, mentre raddoppia se il fatto è commesso nei confronti di minore di anni 10.

Il comma 1, lettera *d*), estende l'applicazione di talune disposizioni del codice penale comuni ai delitti contro la libertà personale (libro II, titolo XII, sezione II) anche ai nuovi reati di esame per accertare la verginità e di rilascio di certificato di verginità, introdotti dalla precedente lettera *b*) del medesimo comma 1.

In primo luogo, si prevede l'applicazione anche ai predetti delitti della disciplina in materia di ignoranza dell'età della persona offesa di cui all'articolo 609-*sexies*, a norma del quale il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile.

Viene, poi, estesa alle nuove fattispecie anche la disciplina in materia di pene accessorie e altri effetti penali, di cui al primo e secondo comma dell'articolo 609-*novies*.

Viene, infine, estesa ai nuovi reati, se commessi in danno di minorenni, la previsione, di cui all'articolo 609-*decies*, dell'obbligo di comunicare la notizia di reato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni da parte del procuratore procedente.

L'articolo 4 reca modifiche al codice penale in materia di propaganda per motivi di odio religioso e di chiusura temporanea dei luoghi di culto.

In particolare, il comma 1, lettera *a*), novella l'articolo 604-*bis* del codice penale, che prevede il reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa.

Segnala che il testo vigente dell'articolo da ultimo citato punisce, salvo che il fatto costituisca un più grave reato: chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, con la reclusione fino ad 1 anno e 6 mesi o con la multa fino a 6.000 euro; chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, con la reclusione da 6 mesi a 4 anni. L'articolo prevede, inoltre, il divieto di ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. La condotta di partecipazione a tali organismi, nonché la condotta di assistenza alle attività di essi, sono punite con la reclusione da 6 mesi a 4 anni. Invece, le condotte di promozione o direzione di queste organizzazioni sono san-

zionate con la reclusione da 1 a 6 anni. Se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, la pena è la reclusione da 2 a 6 anni.

La prima modifica recata dalla proposta in esame riguarda la condotta criminosa disciplinata dall'art. 604-*bis*, primo comma, lettera *a*). Accanto alla previsione della propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, si aggiunge, infatti il riferimento alla propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio religioso.

Inoltre, il comma 1, lettera *a*), aggiunge ulteriori due commi all'articolo 604-*bis* citato. In particolare, il nuovo quarto comma dell'articolo 604-*bis* del codice penale stabilisce che il prefetto possa disporre la chiusura temporanea di luoghi di culto e di loro pertinenze nei quali è commessa l'istigazione a commettere atti di discriminazione o di violenza ovvero atti di provocazione alla violenza per motivi religiosi, qualora riceva una comunicazione dall'autorità giudiziaria in merito ai reati previsti dall'articolo medesimo. Ai sensi del nuovo quinto comma dell'articolo 604-*bis*, tale chiusura temporanea può essere disposta per un periodo non superiore a due mesi, fatte salve le diverse prescrizioni adottate dall'autorità giudiziaria.

Conseguentemente, il comma 1, lettera *b*), inserisce il nuovo articolo 604-*quater* nel codice penale, volto a prevedere il reato di violazione del provvedimento di chiusura temporanea di un luogo di culto. La disposizione punisce con la reclusione da 6 mesi a 1 anno e 6 mesi chiunque violi il provvedimento emesso dal prefetto ai sensi dell'articolo 604-*bis* con cui è stata disposta la chiusura temporanea di un luogo di culto e di sue pertinenze.

L'articolo 5 reca norme in materia di divieto di utilizzo di indumenti che coprono il volto, di maschere o di altri mezzi

atti a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona.

In particolare, viene modificato l'articolo 5 della legge n. 152 del 1975, recante disposizioni a tutela dell'ordine pubblico (cosiddetta « legge Reale »), che, nel testo attualmente vigente, vieta, al primo comma, l'uso, senza giustificato motivo, di caschi protettivi o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, precisando che il divieto vige in ogni caso in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, fatte salve le manifestazioni sportive. La violazione di tale divieto costituisce, ai sensi del secondo comma, un reato contravvenzionale.

In virtù delle modifiche apportate dalla proposta un esame, si prevede che, fatti salvi gli obblighi di legge, è vietato l'uso di indumenti che coprono il volto, di caschi protettivi, di maschere o di qualunque mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento di una persona. Questo divieto si applica nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, inclusi gli esercizi commerciali, negli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, nelle università e negli uffici (comma 1, lettera a).

Viene, inoltre, inasprito il trattamento sanzionatorio del divieto: resta fermo l'arresto da uno a tre anni e il minimo dell'ammenda di 1.000 euro, mentre il massimo dell'ammenda è elevato da 2.000 a 3.000 euro (comma 1, lettera b). Viene prevista, altresì, un'ulteriore fattispecie contravvenzionale, con l'introduzione, nel menzionato articolo 5 della legge n. 152 del 1975, di un terzo comma che punisce chiunque, con violenza o minaccia o con abuso di autorità, induce o costringe un minore di età a compiere i fatti di cui al primo comma, con la pena di cui al secondo comma, aumentata di un terzo (comma 1, lettera c) Viene, infine, abrogato il terzo comma dell'articolo 5 della legge n. 152 del 1975, ai sensi del quale qualora il fatto è commesso in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, il contravventore è punito con

l'arresto da due a tre anni e con l'ammenda da 2.000 a 6.000 euro (comma 1, lettera d).

Nazario PAGANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 196/2025: Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2026.

C. 2751 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 gennaio 2026.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Ricorda che alle ore 11 del 21 gennaio è scaduto il termine per la presentazione di proposte emendative: ne sono state presentate 32 (*vedi allegato*).

In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.

Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano affatto estranei all'oggetto del provvedimento. Fa presente, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative riferite ai decreti-legge, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.

Fa presente che il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti finalizzate – come si legge nel preambolo del provvedimento –

a favorire la partecipazione degli elettori mediante il prolungamento delle operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie previste nell'anno 2026, adeguando i compensi forfettari spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione al predetto prolungamento delle operazioni di votazione, nonché a consentire il tempestivo avvio del procedimento elettorale preparatorio e ad adottare misure per il coordinamento normativo e la funzionalità dei procedimenti elettorali e referendari in caso di svolgimento contestuale, per quanto concerne, in particolare, le operazioni di voto e di scrutinio.

Ciò premesso, avverte che la presidenza ritiene inammissibili le seguenti proposte emendative:

Bof 1.2, che modifica a regime le modalità di comunicazione della designazione a componente e presidente di seggio e quelle per l'eventuale rinuncia, consentendo in entrambi i casi di ricorrere alla posta elettronica certificata;

Cavandoli 1.4, che modifica a regime i criteri per l'individuazione dei rappresentanti di lista ai seggi nelle elezioni amministrative;

gli identici Iezzi 1.9, Bonafè 1.10, Boschi 1.11 e Zaratti 1.12, che estendono al 2027 la disapplicazione del termine di diciotto mesi, di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 7 aprile 2014, n. 56, relativo alla durata residua minima del mandato di sindaco – diciotto mesi – quale requisito per l'elettorato passivo alla carica di Presidente della Provincia;

Colucci Alfonso 1.13, il quale disciplina le modalità – in via sperimentale – con le quali i rappresentanti di lista possono votare nei seggi dove esercitano le loro funzioni;

Boschi 1.06, che prevede una disciplina a regime per l'esercizio del voto da parte degli « elettori fuori sede »;

Baldino 1.010, che prevede l'istituzione di un fondo per la sperimentazione

del voto anticipato e presidiato in sedi diverse da quelle scolastiche finanziato per il 2026;

Zaratti 1.012, che prevede una disciplina a regime per vietare durante le campagne elettorali l'uso ingannevole e manipolativo dei sistemi di intelligenza artificiale e di *deepfake*;

Sbardella 1.013, che reca un finanziamento per gli anni 2026 e 2027 per il Sistema informativo elettorale;

Baldino 1.014, il quale prevede l'istituzione di un fondo per la sperimentazione del voto tramite certificato elettorale digitale, la cui dotazione è per il solo 2026;

Colucci Alfonso 1.015, che rifinanzia per il 2026 il fondo per la sperimentazione del voto elettronico;

Sbardella 1.016, il quale prevede una disciplina sostanziale, per il 2026, sull'elezione di consiglieri comunali e sindaci nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti nei quali sia stata ammessa e votata una sola lista;

Pavanelli 1.017, che istituisce un fondo per gli anni 2026 e 2027 per l'erogazione di contributi in favore dei comuni che individuano sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali;

Auriemma 1.018, che prevede a regime la possibilità per i soggetti impegnati in operazioni di soccorso in zone colpite da terremoti o altre calamità naturali di votare nei comuni nei quali prestano tale attività;

Penza 1.019, che prevede a regime l'abbinamento tra referendum e primo turno delle elezioni amministrative;

Lai 1.020, il quale reca una norma di interpretazione autentica in materia di divieto di erogazione di gettoni di presenza ai titolari di cariche elettive.

Avverte che il termine per la presentazione di eventuali richieste di riesame è fissato alle ore 17 della giornata odierna. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica della legge 22 novembre 1988, n. 517, di approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e le Assemblee di Dio in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 2370 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 gennaio 2026.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Ricorda che nella seduta precedente il relatore, onorevole Iezzi, ha illustrato il provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara quindi concluso l'esame preliminare del provvedimento.

Ricorda, infine, che, come stabilito dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione di proposte emendative è fissato a venerdì prossimo, 30 gennaio, alle ore 10.

Modifica della legge 5 ottobre 1993, n. 409, di approvazione della modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 2605 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 gennaio 2026.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Ricorda che nella seduta precedente il relatore, onorevole Urzì, ha illustrato il provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara quindi concluso l'esame preliminare del provvedimento.

Ricorda, infine, che, come stabilito dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione di proposte emendative è fissato a venerdì prossimo, 30 gennaio, alle ore 10.

La seduta termina alle 13.40.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 27 gennaio 2026.

Istituzione del Giorno del ricordo dei piccoli martiri della strage di Gorla e delle piccole vittime di tutte le guerre.

Emendamenti C. 1579-A.

Il Comitato si è riunito dalle 13.40 alle 13.45.

Disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni.

Emendamenti C. 2511-A.

Il Comitato si è riunito dalle 13.45 alle 13.50.

Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi.

Emendamenti C. 2336 e abb.-A.

Il Comitato si è riunito dalle 13.50 alle 13.55.

ALLEGATO

DL 196/2025: Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2026. C. 2751 Governo.**PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

ART. 1.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le consultazioni referendarie, relative all'anno 2026, si svolgono contemporaneamente con il primo turno di votazione delle elezioni amministrative.

1.1. Zaratti.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 6, comma 3, primo periodo, della legge 8 marzo 1989 n. 95, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « anche mediante posta elettronica certificata ».

1-ter. All'articolo 35, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero mediante posta elettronica certificata all'interessato ».

1.2. Bof, Iezzi, Bordonali, Ziello, Ravetto.

(Inammissibile)

Al comma 2, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 30 per cento.

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: pari a euro 6.107.690 per l'anno 2026 con le seguenti: pari a euro 12,5 milioni per l'anno 2026.

1.3. Auriemma, Alfonso Colucci, Baldino, Penza.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In deroga all'articolo 16, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53, in occasione dello svolgimento delle elezioni

amministrative, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali in carica possono essere designati rappresentanti di lista nel territorio di rispettiva competenza anche se non residenti nel comune, nella provincia o nella regione.

1.4. Cavandoli, Iezzi, Bordonali, Ziello, Ravetto, Bof.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. In caso di contemporaneo svolgimento, nell'anno 2026, di consultazioni referendarie di cui all'articolo 138 della Costituzione e di un turno di votazione delle elezioni amministrative, anche quando disciplinate da norme regionali, la composizione degli uffici elettorali di sezione interessati all'abbinamento è determinata dalla normativa per le elezioni amministrative. Si applicano le disposizioni previste per i referendum relativamente ai compensi degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, ferma restando l'entità delle maggiorazioni previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 13 marzo 1980, n. 70. Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede, nell'ordine, allo scrutinio relativo alle consultazioni referendarie e successivamente, senza interruzioni, a quello relativo alle elezioni amministrative.

1.5. Il Relatore.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Le elezioni per il rinnovo dei presidenti di provincia e dei consigli pro-

vinciali si svolgono il giorno 18 ottobre 2026, anche nel caso in cui siano state già convocate, per le province delle regioni a statuto ordinario che per effetto dell'articolo 1, comma 79, lettera *b*), della legge 7 aprile 2014, n. 56, devono svolgere le elezioni provinciali tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre del 2026. Fino al rinnovo degli organi di cui al presente comma è prorogata la durata del mandato dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali in carica anche in caso di decadenza dei sindaci e dei consiglieri comunali dagli organi nei comuni di appartenenza. Resta fermo il termine di novanta giorni per il rinnovo degli organi di governo delle Province non rientranti nella fattispecie richiamata al primo periodo del presente comma.

* **1.6.** Zaratti.

* **1.7.** Boschi.

* **1.8.** Bonafè, Simiani, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Roggiani, Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Gnassi, Lacarra, Gianassi, Curti, Andrea Rossi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, le parole: « 2025 e 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 2026 e 2027 ».

** **1.9.** Iezzi, Bordonali, Bof, Ziello, Ravetto.

** **1.10.** Bonafè, Simiani, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Roggiani, Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Gnassi, Lacarra, Gianassi, Curti, Andrea Rossi.

** **1.11.** Boschi.

** **1.12.** Zaratti.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. In via sperimentale, al fine di sostenere i processi democratici e favorire la massima partecipazione al voto da parte

degli elettori, per le operazioni di votazione di cui al presente articolo i rappresentanti di lista che intendano votare nella sezione in cui esercitano le loro funzioni ne danno comunicazione al presidente di sezione, sottoscrivendo apposita dichiarazione, che viene trasmessa all'Ufficio elettorale centrale del comune in cui il rappresentante di lista risulta iscritto nelle liste elettorali, al fine di garantire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali e l'unicità dell'esercizio del voto.

1.13. Alfonso Colucci, Pavanelli, Auriemma, Baldino, Penza.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Disciplina sperimentale per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori fuori sede in occasione delle consultazioni referendarie ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione relative all'anno 2026)

1. In occasione delle consultazioni referendarie, ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, relative all'anno 2026, gli elettori che per motivi di studio, lavoro o cure mediche sono temporaneamente domiciliati, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento delle predette consultazioni referendarie, in un comune situato in una provincia diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, di seguito denominati elettori fuori sede, possono esercitare il diritto di voto con le modalità previste dal presente articolo.

2. Gli elettori fuori sede possono presentare personalmente, tramite persona delegata o mediante l'utilizzo di strumenti telematici, domanda al comune ove sono temporaneamente domiciliati per l'ammissione al voto nel medesimo comune. La domanda è presentata almeno quattordici giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione ed è revocabile, con le stesse forme previste dal

primo periodo, entro il decimo giorno antecedente la medesima data.

3. Alla domanda presentata ai sensi del comma 2, nella quale devono essere indicati l'indirizzo completo del temporaneo domicilio e, ove possibile, un recapito di posta elettronica, sono allegati copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e della tessera elettorale personale nonché la certificazione o altra documentazione attestante la condizione di elettore fuori sede secondo quanto previsto dal comma 1.

4. Ricevuta la domanda di cui al comma 2, entro il settimo giorno antecedente la data della consultazione, il comune di temporaneo domicilio acquisisce dal comune di residenza la comunicazione sul possesso da parte dell'elettore fuori sede del diritto di elettorato attivo. L'ufficiale elettorale del comune di residenza annota nella lista elettorale sezionale nella quale è iscritto l'elettore fuori sede che quest'ultimo eserciterà il voto per le consultazioni referendarie in altro comune.

5. Entro il quarto giorno antecedente la data della consultazione, il comune di temporaneo domicilio rilascia all'elettore fuori sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti telematici, un'attestazione di ammissione al voto con l'indicazione del numero e dell'indirizzo della sezione presso cui votare.

6. Per consentire l'espressione del voto degli elettori fuori sede, i comuni sono autorizzati ad istituire sezioni elettorali speciali nel numero di una sezione elettorale per ogni ottocento elettori fuori sede ammessi al voto, distribuendo le frazioni eccedenti il predetto limite numerico in elenchi aggiunti alle liste delle sezioni ordinarie, in numero non superiore, ove possibile, al dieci per cento rispetto al numero di elettori iscritti nella sezione. Tale modalità di distribuzione tra le sezioni ordinarie si applica, altresì, nei comuni in cui il numero di ammissioni al voto è inferiore al predetto limite numerico. Le liste elettorali delle sezioni speciali e le liste aggiunte a quelle delle sezioni ordinarie sono viste dalla com-

petente commissione elettorale circondariale.

7. Il presidente della sezione elettorale speciale è nominato dal sindaco, preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee tenuto presso la cancelleria della competente corte d'appello. Il sindaco provvede anche alla nomina degli altri componenti preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore elettorale tenuto dal comune ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 95. Ove necessario, il sindaco nomina il presidente e gli altri componenti della sezione speciale anche tra gli elettori che hanno presentato istanza di voto fuori sede ai sensi del comma 2 e che hanno manifestato, anche al momento della presentazione della domanda, la disponibilità alla nomina. Ai componenti dei seggi speciali spettano gli onorari fissi forfettari di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 13 marzo 1980, n. 70.

8. Gli elettori fuori sede di cui al comma 1 votano previa esibizione, oltre che di un valido documento di riconoscimento e della tessera elettorale personale, dell'attestazione di ammissione al voto rilasciata ai sensi del comma 5.

9. Il Ministero dell'interno assicura adeguate forme di informazione e pubblicità della facoltà di cui al presente articolo, anche mediante pubblicazione sui siti istituzionali e diffusione tramite i canali di comunicazione pubblica e istituzionale, indicando modalità e termini per la presentazione della domanda.

10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite massimo di euro 3.000.000 per l'anno 2026, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni e dall'attuazione dei *referendum*, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

1.01. Magi, Manes.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Disciplina per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori fuori sede in occasione

delle consultazioni referendarie relative all'anno 2026)

1. In occasione delle consultazioni referendarie relative all'anno 2026, gli elettori che per motivi di studio, lavoro o cure mediche sono temporaneamente domiciliati, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento delle predette consultazioni, in un comune situato in una provincia diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, di seguito denominati elettori fuori sede, possono esercitare il diritto di voto con le modalità previste dal presente articolo.

2. Gli elettori fuori sede possono presentare personalmente, tramite persona delegata o mediante l'utilizzo di strumenti telematici, domanda al comune ove sono temporaneamente domiciliati per l'ammissione al voto nel medesimo comune. La domanda è presentata almeno trentacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione ed è revocabile, con le stesse forme previste dal primo periodo, entro il venticinquesimo giorno antecedente la medesima data.

3. Alla domanda presentata ai sensi del comma 2, nella quale devono essere indicati l'indirizzo completo del temporaneo domicilio e, ove possibile, un recapito di posta elettronica, sono allegati copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e della tessera elettorale personale nonché la certificazione o altra documentazione attestante la condizione di elettore fuori sede secondo quanto previsto dal comma 1.

4. Ricevuta la domanda di cui al comma 2, entro il ventesimo giorno antecedente la data della consultazione, il comune di temporaneo domicilio acquisisce dal comune di residenza la comunicazione sul possesso da parte dell'elettore fuori sede del diritto di elettorato attivo. L'ufficiale elettorale del comune di residenza annota nella lista elettorale sezionale nella quale è iscritto l'elettore fuori sede che quest'ultimo eserciterà il voto per le consultazioni referendarie in altro comune.

5. Entro il quinto giorno antecedente la data della consultazione, il comune di

temporaneo domicilio rilascia all'elettore fuori sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti telematici, un'attestazione di ammissione al voto con l'indicazione del numero e dell'indirizzo della sezione presso cui votare.

6. Per consentire l'espressione del voto degli elettori fuori sede, i comuni sono autorizzati ad istituire sezioni elettorali speciali nel numero di una sezione elettorale per ogni ottocento elettori fuori sede ammessi al voto, distribuendo le frazioni eccedenti il predetto limite numerico in elenchi aggiunti alle liste delle sezioni ordinarie, in numero non superiore, ove possibile, al dieci per cento rispetto al numero di elettori iscritti nella sezione. Tale modalità di distribuzione tra le sezioni ordinarie si applica, altresì, nei comuni in cui il numero di ammissioni al voto è inferiore al predetto limite numerico. Le liste elettorali delle sezioni speciali e le liste aggiunte a quelle delle sezioni ordinarie sono viste dalla competente commissione elettorale circondariale.

7. Il presidente della sezione elettorale speciale è nominato dal sindaco, preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee tenuto presso la cancelleria della competente corte d'appello. Il sindaco provvede anche alla nomina degli altri componenti preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore elettorale tenuto dal comune ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 95. Ove necessario, il sindaco nomina il presidente e gli altri componenti della sezione speciale anche tra gli elettori che hanno presentato istanza di voto fuori sede ai sensi del comma 2 e che hanno manifestato, anche al momento della presentazione della domanda, la disponibilità alla nomina. Ai componenti dei seggi speciali spettano gli onorari fissi forfettari di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 13 marzo 1980, n. 70.

8. Gli elettori fuori sede di cui al comma 1 votano previa esibizione, oltre che di un valido documento di riconoscimento e della tessera elettorale perso-

nale, dell'attestazione di ammissione al voto rilasciata ai sensi del comma 5.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 3.153.860 per l'anno 2026, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

* **1.02.** Zaratti.

* **1.04.** Madia, Bonafè, Serracchiani, Ascani, Quartapelle Procopio, Gribaudo, Scarpa, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Disciplina sperimentale per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori fuori sede in occasione delle consultazioni referendarie ex articolo 138 della Costituzione relative all'anno 2026)

1. In occasione delle consultazioni referendarie relative all'anno 2026, gli elettori che per motivi di studio, lavoro o cure mediche sono temporaneamente domiciliati, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento delle predette consultazioni referendarie, in un comune situato in una provincia diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, di seguito denominati elettori fuori sede, possono esercitare il diritto di voto con le modalità previste dal presente articolo.

2. Gli elettori fuori sede possono presentare personalmente, tramite persona delegata o mediante l'utilizzo di strumenti telematici, domanda al comune ove sono temporaneamente domiciliati per l'ammissione al voto nel medesimo comune. La domanda è presentata almeno venti giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione ed è revocabile, con le stesse forme previste dal primo

periodo, entro il venticinquesimo giorno antecedente la medesima data.

3. Alla domanda presentata ai sensi del comma 2, nella quale devono essere indicati l'indirizzo completo del temporaneo domicilio e, ove possibile, un recapito di posta elettronica, sono allegati copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e della tessera elettorale personale nonché la certificazione o altra documentazione attestante la condizione di elettore fuori sede secondo quanto previsto dal comma 1.

4. Ricevuta la domanda di cui al comma 2, entro il dodicesimo giorno antecedente la data della consultazione, il comune di temporaneo domicilio acquisisce dal comune di residenza la comunicazione sul possesso da parte dell'elettore fuori sede del diritto di elettorato attivo. L'ufficiale elettorale del comune di residenza annota nella lista elettorale sezionale nella quale è iscritto l'elettore fuori sede che quest'ultimo eserciterà il voto per le consultazioni referendarie in altro comune.

5. Entro il quinto giorno antecedente la data della consultazione, il comune di temporaneo domicilio rilascia all'elettore fuori sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti telematici, un'attestazione di ammissione al voto con l'indicazione del numero e dell'indirizzo della sezione presso cui votare.

6. Per consentire l'espressione del voto degli elettori fuori sede, i comuni sono autorizzati ad istituire sezioni elettorali speciali nel numero di una sezione elettorale per ogni ottocento elettori fuori sede ammessi al voto, distribuendo le frazioni eccedenti il predetto limite numerico in elenchi aggiunti alle liste delle sezioni ordinarie, in numero non superiore, ove possibile, al dieci per cento rispetto al numero di elettori iscritti nella sezione. Tale modalità di distribuzione tra le sezioni ordinarie si applica, altresì, nei comuni in cui il numero di ammissioni al voto è inferiore al predetto limite numerico. Le liste elettorali delle sezioni speciali e le liste aggiunte a quelle delle sezioni ordinarie sono viste dalla com-

petente commissione elettorale circondariale.

7. Il presidente della sezione elettorale speciale è nominato dal sindaco, preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee tenuto presso la cancelleria della competente corte d'appello. Il sindaco provvede anche alla nomina degli altri componenti preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore elettorale tenuto dal comune ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 95. Ove necessario, il sindaco nomina il presidente e gli altri componenti della sezione speciale anche tra gli elettori che hanno presentato istanza di voto fuori sede ai sensi del comma 2 e che hanno manifestato, anche al momento della presentazione della domanda, la disponibilità alla nomina. Ai componenti dei seggi speciali spettano gli onorari fissi forfettari di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 13 marzo 1980, n. 70.

8. Gli elettori fuori sede di cui al comma 1 votano previa esibizione, oltre che di un valido documento di riconoscimento e della tessera elettorale personale, dell'attestazione di ammissione al voto rilasciata ai sensi del comma 5.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 4.000.000 per l'anno 2026, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei *referendum*, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

1.05. Grippo, Pastorella, D'Alessio, Ricchetti, Bonetti, Benzoni, Sottanelli, Onori, Rosato, Ruffino.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Modalità di esercizio del voto per gli elettori temporaneamente domiciliati fuori sede)

1. In occasione dello svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati, del

Senato della Repubblica, delle elezioni comunali e regionali, delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia ovvero in occasione dello svolgimento di consultazioni referendarie, gli elettori che per motivi di studio, lavoro o cure mediche sono temporaneamente domiciliati, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento dell'elezione o della votazione, in un comune situato in una provincia diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, di seguito denominati elettori fuori sede, possono esercitare il diritto di voto con le modalità previste dal presente articolo.

2. Gli elettori fuori sede possono presentare personalmente, tramite persona delegata o mediante l'utilizzo di strumenti telematici, domanda al comune ove sono temporaneamente domiciliati per l'ammissione al voto nel medesimo comune. La domanda è presentata almeno trentacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione ed è revocabile, con le stesse forme previste dal primo periodo, entro il venticinquesimo giorno antecedente la medesima data.

3. Alla domanda presentata ai sensi del comma 2, nella quale devono essere indicati l'indirizzo completo del temporaneo domicilio e, ove possibile, un recapito di posta elettronica, sono allegati copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e della tessera elettorale personale nonché la certificazione o altra documentazione attestante la condizione di elettore fuori sede secondo quanto previsto dal comma 1.

4. Ricevuta la domanda di cui al comma 2, entro il ventesimo giorno antecedente la data della consultazione, il comune di temporaneo domicilio acquisisce dal comune di residenza la comunicazione sul possesso da parte dell'elettore fuori sede del diritto di elettorato attivo. L'ufficiale elettorale del comune di residenza annota nella lista elettorale sezionale nella quale è iscritto l'elettore fuori sede che quest'ultimo eserciterà il voto per le consultazioni referendarie in altro comune

5. Entro il quinto giorno antecedente la data della consultazione, il comune di temporaneo domicilio rilascia all'elettore fuori sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti telematici, un'attestazione di ammissione al voto con l'indicazione del numero e dell'indirizzo della sezione presso cui votare.

6. Per consentire l'espressione del voto degli elettori fuori sede, i comuni sono autorizzati ad istituire sezioni elettorali speciali nel numero di una sezione elettorale per ogni ottocento elettori fuori sede ammessi al voto, distribuendo le frazioni eccedenti il predetto limite numerico in elenchi aggiunti alle liste delle sezioni ordinarie, in numero non superiore, ove possibile, al dieci per cento rispetto al numero di elettori iscritti nella sezione. Tale modalità di distribuzione tra le sezioni ordinarie si applica, altresì, nei comuni in cui il numero di ammissioni al voto è inferiore al predetto limite numerico. Le liste elettorali delle sezioni speciali e le liste aggiunte a quelle delle sezioni ordinarie sono viste dalla competente commissione elettorale circondariale.

7. Il presidente della sezione elettorale speciale è nominato dal sindaco, preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee tenuto presso la cancelleria della competente corte d'appello. Il sindaco provvede anche alla nomina degli altri componenti preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore elettorale tenuto dal comune ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 95. Ove necessario, il sindaco nomina il presidente e gli altri componenti della sezione speciale anche tra gli elettori che hanno presentato istanza di voto fuori sede ai sensi del comma 2 e che hanno manifestato, anche al momento della presentazione della domanda, la disponibilità alla nomina. Ai componenti dei seggi speciali spettano gli onorari fissi forfettari di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 13 marzo 1980, n. 70.

8. Gli elettori fuori sede di cui al comma 1 votano previa esibizione, oltre che di un valido documento di ricono-

scimento e della tessera elettorale personale, dell'attestazione di ammissione al voto rilasciata ai sensi del comma 5.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei *referendum*, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

1.06. Boschi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Modalità di esercizio del voto per gli elettori temporaneamente domiciliati fuori sede)

1. In occasione delle operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie relative all'anno 2026 gli elettori che per motivi di studio, lavoro o cure mediche sono temporaneamente domiciliati, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento dell'elezione o della votazione, in un comune situato in una provincia diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, di seguito denominati elettori fuori sede, possono esercitare il diritto di voto con le modalità previste dal presente articolo.

2. Gli elettori fuori sede possono presentare personalmente, tramite persona delegata o mediante l'utilizzo di strumenti telematici, domanda al comune ove sono temporaneamente domiciliati per l'ammissione al voto nel medesimo comune. La domanda è presentata almeno trentacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione ed è revocabile, con le stesse forme previste dal primo periodo, entro il venticinquesimo giorno antecedente la medesima data.

3. Alla domanda presentata ai sensi del comma 2, nella quale devono essere indicati l'indirizzo completo del temporaneo domici-

lio e, ove possibile, un recapito di posta elettronica, sono allegati copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e della tessera elettorale personale nonché la certificazione o altra documentazione attestante la condizione di elettore fuori sede secondo quanto previsto dal comma 1.

4. Ricevuta la domanda di cui al comma 2, entro il ventesimo giorno antecedente la data della consultazione, il comune di temporaneo domicilio acquisisce dal comune di residenza la comunicazione sul possesso da parte dell'elettore fuori sede del diritto di elettorato attivo. L'ufficiale elettorale del comune di residenza annota nella lista elettorale sezionale nella quale è iscritto l'elettore fuori sede che quest'ultimo eserciterà il voto per le consultazioni referendarie in altro comune.

5. Entro il quinto giorno antecedente la data della consultazione, il comune di temporaneo domicilio rilascia all'elettore fuori sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti telematici, un'attestazione di ammissione al voto con l'indicazione del numero e dell'indirizzo della sezione presso cui votare.

6. Per consentire l'espressione del voto degli elettori fuori sede, i comuni sono autorizzati ad istituire sezioni elettorali speciali nel numero di una sezione elettorale per ogni ottocento elettori fuori sede ammessi al voto, distribuendo le frazioni eccedenti il predetto limite numerico in elenchi aggiunti alle liste delle sezioni ordinarie, in numero non superiore, ove possibile, al dieci per cento rispetto al numero di elettori iscritti nella sezione. Tale modalità di distribuzione tra le sezioni ordinarie si applica, altresì, nei comuni in cui il numero di ammissioni al voto è inferiore al predetto limite numerico. Le liste elettorali delle sezioni speciali e le liste aggiunte a quelle delle sezioni ordinarie sono vistrate dalla competente commissione elettorale circondariale.

7. Il presidente della sezione elettorale speciale è nominato dal sindaco, preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee tenuto presso la cancelleria della competente corte d'appello. Il sindaco provvede anche alla nomina degli altri componenti preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore elet-

torale tenuto dal comune ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 95. Ove necessario, il sindaco nomina il presidente e gli altri componenti della sezione speciale anche tra gli elettori che hanno presentato istanza di voto fuori sede ai sensi del comma 2 e che hanno manifestato, anche al momento della presentazione della domanda, la disponibilità alla nomina. Ai componenti dei seggi speciali spettano gli onorari fissi forfettari di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 13 marzo 1980, n. 70.

8. Gli elettori fuori sede di cui al comma 1 votano previa esibizione, oltre che di un valido documento di riconoscimento e della tessera elettorale personale, dell'attestazione di ammissione al voto rilasciata ai sensi del comma 5.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

1.07. Boschi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti in un Paese situato al di fuori dell'Unione europea in occasione delle consultazioni referendarie relative all'anno 2026)

1. Al decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

« Art. 3-bis.

(Voto degli italiani nei Paesi al di fuori dell'Unione)

1. Gli elettori italiani residenti nei Paesi situati al di fuori dell'Unione e che siano iscritti nell'apposito elenco di cui all'arti-

colo 4, possono votare per le consultazioni referendarie relative all'anno 2026 presso le sezioni elettorali appositamente istituite nel territorio dei Paesi stessi.

2. Tali sezioni elettorali dovranno essere istituite presso le ambasciate d'Italia, i consolati d'Italia, gli istituti di cultura, le scuole italiane e altri locali messi a disposizione dalle rappresentanze diplomatiche e consolari dell'Italia. Qualora tali locali non risultino in misura sufficiente, la scelta di ulteriori sedi per l'istituzione delle sezioni elettorali dovrà cadere su locali utilizzati dallo Stato italiano o su altri locali idonei alle operazioni di voto, evitando che i seggi stessi siano ubicati presso sedi di partiti politici o di organismi sindacali, italiani o stranieri, ovvero in edifici destinati al culto o ad attività industriali e commerciali.

3. Possono esprimere il voto presso le suddette sezioni anche gli elettori non iscritti nell'elenco di cui all'articolo 4 e che si trovino nel territorio dei Paesi di cui al comma 1 per motivi di lavoro o di studio, nonché gli elettori familiari con essi conviventi. A tal fine essi devono fare pervenire improrogabilmente al consolato competente, entro il sessantesimo giorno precedente la consultazione referendaria, apposita domanda.

4. Nella domanda di cui al comma 3 devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e l'indirizzo postale esatto del richiedente, nonché i motivi per i quali lo stesso si trova nel territorio della circoscrizione consolare, anche per mezzo di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. ».

1.08. Zaratti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Proroga della disciplina sperimentale per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori fuori sede in occasione delle consultazioni referendarie)

1. La disciplina sperimentale per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori fuori sede in occasione delle con-

sultazioni referendarie di cui all'articolo 75 della Costituzione, ai sensi dell'articolo 2, commi da 2 a 8-bis, del decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27, è prorogata per l'anno 2026 e si applica anche ai *referendum* previsti dall'articolo 138 della Costituzione. Ai fini della sua proficua applicazione per l'anno 2026, al predetto articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, secondo periodo, le parole: « almeno trentacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione » sono sostituite dalle seguenti: « almeno venti giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione » e le parole: « entro il venticinquesimo giorno antecedente la medesima data » sono sostituite dalle seguenti: « entro il quindicesimo giorno antecedente la medesima data »;

b) al comma 4, primo periodo, le parole: « entro il ventesimo giorno antecedente la data della consultazione » sono sostituite dalle seguenti: « entro il decimo giorno antecedente la data della consultazione ».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 3,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei *referendum*, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Al fine di sostenere e favorire i processi democratici e l'espressione dei cittadini in occasione della prossima consultazione referendaria, è autorizzata una spesa pari a 300.000 euro per l'anno 2026, destinata alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria, affinché garantisca la massima divulgazione, attraverso una capillare informazione, sui termini e le modalità di voto della consultazione referendaria fissata nei giorni del 22 e 23 marzo 2026, utilizzando allo scopo ogni canale utile, che raggiunga anche i mezzi di trasporto pubblici e, in particolare, i luoghi di aggregazione giovanile.

4. Per i medesimi fini di cui al comma 3, la società concessionaria del servizio pubblico televisivo, radiofonico e multimediale assicura tempi e spazi della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale quotidiana all'informazione sui termini e sulle modalità di voto per i cosiddetti «fuori sede» stabiliti in occasione della consultazione referendaria del 22 marzo 2026, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al ventesimo giorno antecedente alla data di svolgimento della consultazione.

5. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 300.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.09. Baldino, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Fondo per l'introduzione del voto anticipato e presidiato presso sedi diverse dagli istituti scolastici)

1. Al fine di favorire la massima partecipazione dei cittadini alle consultazioni elettorali e referendarie e di ridurre i disagi causati dalle interruzioni didattiche ad esse connessi, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito il Fondo per il voto anticipato e presidiato, con una dotazione pari ad un milione di euro per l'anno 2026, allo scopo di introdurre in via sperimentale, per le consultazioni elettorali politiche, regionali, amministrative ed europee nonché per i *referendum* previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, modalità di espressione del voto che ne consentano l'anticipo e il presidio presso sedi, diverse dagli istituti scolastici, appositamente abilitate o autorizzate per il tramite di un certificato elettorale digitale, interoperabile con l'Anagrafe nazionale della popolazione

residente (ANPR) di cui all'articolo 62 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di una apposita applicazione informatica.

2. L'applicazione informatica di cui al comma 1 è realizzata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale, in collaborazione con il Ministero dell'interno, d'intesa con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità al fine di favorirne e semplificarne l'accesso alle persone con disabilità.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri di utilizzo del Fondo di cui al comma 1 e della relativa sperimentazione secondo modalità che garantiscano la personalità, la territorialità, la libertà e la segretezza del voto.

1.010. Baldino, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Agevolazioni per gli studenti fuori sede per l'esercizio del diritto di voto)

1. Per le consultazioni elettorali e referendarie relative all'anno 2026, agli studenti di età inferiore ai ventotto anni residenti nei comuni e nelle regioni interessate, che siano domiciliati per motivi di studio in altra regione, è riconosciuta l'agevolazione per i viaggi ferroviari prevista dagli articoli 116 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nella misura del 100 per cento del prezzo base sui tutti i treni del servizio nazionale per i servizi *standard*.

2. Per i viaggi effettuati con altri mezzi di trasporto pubblico sul territorio nazionale, è riconosciuta la medesima agevolazione di cui al primo comma, nei limiti dell'importo massimo stabilito.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, stimati per l'anno 2024 in 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.011. Zaratti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Disposizioni per prevenire l'alterazione o la manipolazione delle campagne elettorali e referendarie attraverso la diffusione di contenuti ingannevoli prodotti mediante sistemi di intelligenza artificiale)

1. Al fine di garantire la correttezza informativa e la trasparenza della propaganda politica e, più in generale, nel rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà sancite dalla Costituzione, del diritto dell'Unione europea e dei principi di trasparenza, proporzionalità, sicurezza, protezione dei dati personali, riservatezza, accuratezza, non discriminazione e parità di genere, è fatto divieto durante per tutta la durata dei comizi e fino al termine delle operazioni di voto, come previsto dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, l'uso ingannevole o manipolativo dei sistemi di intelligenza artificiale o *deepfake*.

2. I gestori e i prestatori di servizi intermediari, come definiti ai sensi dell'articolo 3, lettera g), del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, i quali forniscono servizi telematici che permettono la pubblicazione e la diffusione di immagini, video o contenuti di altra natura dagli utenti sono tenuti a predisporre meccanismi rapidi per la segnalazione e la rimozione dei contenuti di cui al comma 1.

3. Per tutta la durata dei comizi e fino al termine delle operazioni di voto, come previsto dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e nel rispetto del diritto dell'Unione europea e della normativa in materia di protezione dei dati personali, del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e

del Consiglio, del 19 ottobre 2022 e del regolamento (UE) 2024/900 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 marzo 2024, i gestori e i prestatori di servizi intermediari, di cui al comma 2, rendono disponibili all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), previa richiesta, informazioni generali sui principali criteri di funzionamento dei sistemi algoritmici utilizzati per la selezione, la prioritizzazione o l'amplificazione dei contenuti di propaganda politica, inclusi i parametri di amplificazione non organica.

4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. Chiunque, al fine di alterare il libero svolgimento delle campagne elettorali o referendarie o di manipolarne il risultato, cede, pubblica o altrimenti diffonde contenuti ingannevoli o manipolati generati in tutto o in parte con sistemi di IA è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi automatizzati, reti di account non autentici, *bot*, *botfarm* o altre modalità di diffusione coordinata e sistematica dei contenuti, anche attraverso l'uso di algoritmi di amplificazione o profilazione degli utenti. La pena è altresì aumentata se il fatto è commesso con il finanziamento, il coordinamento o il supporto di Stati esteri, di soggetti pubblici o privati stabiliti in Paesi terzi ovvero di organizzazioni o entità a essi riconducibili.

1.012. Zaratti, Alfonso Colucci, Magi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. Al fine di consentire lo svolgimento delle attività di raccolta, elaborazione e diffusione dei dati relativi alle consultazioni elettorali e referendarie tramite lo sviluppo, la manutenzione evolutiva, adeguativa e correttiva del Sistema informativo elettorale – SIEL, le risorse iscritte

nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno relative alle « Spese per la costituzione e lo sviluppo dei servizi informativi e per il potenziamento degli impianti e delle attrezzature nell'ambito del centro elaborazione dati degli uffici del Dipartimento Affari interni e territoriali » sono incrementate di un milione di euro per ciascun anno del triennio 2026, 2027 e 2028.

2. Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 2-ter del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.

1.013. Sbardella.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Fondo per la sperimentazione del voto tramite certificato elettorale digitale)

1. Allo scopo di favorire la massima partecipazione dei cittadini alle consultazioni elettorali e referendarie ed introdurre, per le consultazioni elettorali politiche, regionali, amministrative ed europee nonché per i *referendum* previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, modalità di espressione del voto per il tramite di un certificato elettorale digitale, interoperabile con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del successivo trasferimento delle risorse al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo, con una dotazione pari ad un milione di euro per l'anno 2026. La sperimentazione è realizzata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale, in collaborazione con gli uffici competenti del Ministero dell'interno e l'Autorità politica delegata in materia di

disabilità al fine di favorirne e semplificarne l'accesso alle persone con disabilità. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri di utilizzo del Fondo di cui al presente comma e della relativa sperimentazione secondo modalità che garantiscano la personalità, la territorialità, la libertà e la segretezza del voto. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.014. Baldino, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Disposizioni per l'introduzione del voto elettronico)

1. Al fine di sostenere e favorire i processi democratici e la partecipazione dei cittadini in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie, il Fondo per il voto elettronico di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, destinato all'introduzione in via sperimentale di modalità di espressione del voto in via digitale per le elezioni politiche, regionali, amministrative ed europee e per i *referendum* previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, è finanziato di 1 milione di euro per l'anno 2026.

2. Il termine di cui all'articolo 1, comma 628, primo periodo, della medesima legge n. 160 del 2019, è differito al 30 giugno 2026.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,

comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.015. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Disposizioni per la validità delle elezioni amministrative che si svolgono nell'anno 2026 nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti in caso di ammissione di una sola lista)

1. Limitatamente all'anno 2026, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 71, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non siano raggiunte tali percentuali, l'elezione è nulla. Per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che non abbiano esercitato il diritto di voto.

1.016. Sbardella.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Contributi ai comuni che individuano sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali)

1. Al fine di non impattare sul regolare svolgimento delle attività didattiche, è isti-

tuto nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, finalizzato all'erogazione di contributi in favore dei comuni che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individuano sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie. Le sedi alternative individuate ai sensi del presente comma devono avere i requisiti previsti a legislazione vigente per essere adibite a seggi elettorali.

2. Con riferimento ai criteri e alle modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1, nei limiti della dotazione del fondo di cui al comma 1, si applica il decreto del Ministro dell'interno 15 luglio 2021.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui per gli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.017. Pavanelli, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Norme in materia di espressione del voto a favore del personale impegnato in operazioni di soccorso e di sostegno in luoghi colpiti da calamità naturali)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, coloro che sono impegnati in operazioni di soccorso e di sostegno alle vittime di terremoti o di altre calamità naturali sono ammessi a votare nel comune in cui operano, al pari di quanto già riconosciuto nell'ordinamento agli appartenenti al comparto delle Forze armate, della sicurezza e del soccorso in

servizio fuori del comune di residenza. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1.018. Auriemma, Alfonso Colucci, Baldino, Penza.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Disposizioni in occasione del contemporaneo svolgimento di consultazioni referendarie e amministrative)

1. In caso di contemporaneo svolgimento di consultazioni referendarie di cui all'articolo 75 della Costituzione e di elezioni amministrative, anche quando disciplinate da norme regionali, le consultazioni referendarie si svolgono in concomitanza con il primo turno delle elezioni amministrative e per gli adempimenti comuni e per il funzionamento degli uffici elettorali di sezione si applicano le disposizioni in vigore per i predetti *referendum*.

1.019. Penza, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Norma di interpretazione autentica in materia di incarichi conferiti a titolari di cariche elettive)

1. L'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che esso riguarda esclusivamente gli incarichi connessi con il mandato elettivo, ossia quelli per il cui conferimento la titolarità della carica elettiva costituisce requisito necessario e determinante.

2. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità, con particolare riferimento a quelle di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonché ogni altra disposizione di legge in materia.

1.020. Lai.

(Inammissibile)